

## CHIARIMENTO N. 34

Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, con la presente sottoponiamo a Codesta Spettabile Amministrazione le seguenti richieste di chiarimento:

QUESITO N. 1:

con riferimento a quanto richiesto dal modello di gara "ALLEGATO 1" - punto 22) ed a quanto da Voi riscontrato con il Chiarimento n. 18 – punto 2), si chiede conferma che, nel caso di un concorrente che al momento della presentazione dell'offerta sia privo di sedi operative nei comuni di Roma, Cassino e Viterbo e che, quindi, in fase di partecipazione dichiari di impegnarsi ad aprirle, lo stesso, nella dichiarazione sopra citata, non debba indicare alcun indirizzo.

E' evidente, infatti, che, in fase di presentazione dell'offerta, l'indirizzo potrà essere indicato esclusivamente dai concorrenti già in possesso di una sede operativa nei comuni richiesti ma non da un concorrente che dichiari esclusivamente il proprio impegno ad aprirla per l'esecuzione dei servizi stessi in caso di aggiudicazione. Quest'ultimo infatti potrà/dovrà comunicare i relativi indirizzi soltanto propedeuticamente alla stipula del contratto.

QUESITO N. 2:

con riferimento alle modalità di partecipazione in caso di RTI ed alla luce della giurisprudenza anche da Voi citata a pag. 33 del Disciplinare (Cons. Stato AP 28 agosto 2014 n. 27), relativamente al requisito di "fatturato specifico" si chiede conferma che, per un'impresa mandante, non vi debba necessariamente essere corrispondenza tra la quota percentuale di possesso del suddetto requisito e la quota percentuale di esecuzione del servizio che l'impresa intende svolgere nell'ambito del RTI medesimo.

Si chiede quindi conferma che una società in possesso ad esempio del 2% del fatturato specifico richiesto per il servizio di conduzione e manutenzione impianti tecnologici, possa, nell'ambito di un RTI verticale, avere una quota di esecuzione di detto servizio ad esempio pari al 40%.

QUESITO N. 3:

facendo seguito al chiarimento n. 24 da Voi precedentemente pubblicato e fermo restando che il subappalto nel suo complesso non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto (art. 105, c. 2 del D.lgs. 50/2016), si chiede di chiarire quanto segue:

- il concorrente che intende ricorrere al subappalto può indicare tre potenziali subappaltatori diversi per ogni servizio oggetto dell'appalto (es. tre per il servizio di pulizia, tre per il servizio di manutenzione aree verdi, ecc.) oppure deve indicarne al massimo tre complessivamente intesi per tutti i servizi in appalto?
- in caso di aggiudicazione sarà possibile da parte dell'aggiudicatario affidare in subappalto parte dei servizi a società non indicate nella "terna" oppure l'affidamento in subappalto dovrà obbligatoriamente essere effettuato nei confronti delle società indicate come subappaltatori in gara?

QUESITO N. 4:

con riferimento al modello Allegato 1Bis, si chiede conferma che nel caso di società con meno di quattro soci, dove il socio di maggioranza è una società di capitali, tale modello non debba prodotto dai soggetti che all'interno di quest'ultima ricoprono cariche con poteri di rappresentanza, direzione o di vigilanza (ed eventuali direttori tecnici). Quanto sopra anche con riferimento alla determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell'AVCP che aveva specificato che l'accertamento delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.lgs. 163/2006 (ora art. 80 del D.lgs. 50/2016) "vada circoscritto esclusivamente al socio persona fisica anche nell'ipotesi di società con meno di quattro soci...omissis...".

## RISPOSTE

1. Nell'All. 1 il concorrente dovrà indicare la sede (con in relativo indirizzo) che si impegna ad aprire nel Comune di Roma (o Viterbo o Cassino).

2. Non è possibile non è conforme alla *lex specialis* ed alla normativa nazionale.

3.

- L'art. 105, comma 2 del D Lgs. n. 50/2016 rappresenta il limite al subappalto laddove si dice espressamente che: *“Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori”*.

- L'appaltatore potrà subappaltare soltanto alle imprese dichiarate in sede di gara.

4.

La determinazione dell'ANAC citata si riferisce alla precedente normativa